

Nuova sentenza del Tar Lazio: no all'applicazione retrodatata del manuale di Frascati

Il tax credit non è retroattivo

Va concesso in base alle norme al tempo dell'investimento

DI IVANO TARQUINI
E RICCARDO TROVATO

Altro stop all'applicazione retroattiva del Manuale di Frascati nei crediti d'imposta ricerca e sviluppo.

Il Tar Lazio annulla il diniego del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) fondato sui criteri *Ocse* recepiti solo successivamente e ribadisce che, per i periodi 2015-2019, la spettanza dell'agevolazione deve essere valutata secondo la disciplina vigente *ratione temporis* (in base alle norme del tempo).

Con la sentenza n. 10047 del 29 maggio 2026, la quarta sezione del Tar Lazio è tornata sul tema della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, accogliendo il ricorso proposto da una società contro la nota del ministero delle imprese e del made in Italy che aveva escluso l'ammissibilità delle attività svolte nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento ministeriale aveva ritenuto non idonee le certificazioni presentate dalla società ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2022, valorizzando l'assenza di alcuni requisiti fondamentali previsti dal Manuale di Frascati e richiamati dalle linee guida del 2024, in

particolare novità, creatività e incertezza.

Secondo il Tar, però, tale impostazione non può reggere quando conduce ad applicare retroattivamente criteri più restrittivi rispetto a quelli vigenti negli anni in cui il credito è maturato. Il Collegio richiama espressamente il precedente della stessa sezione, n. 15039 del 2025, secondo cui il Manuale di Frascati 2015 non può essere utilizzato come parametro retroattivo per periodi d'imposta anteriori al suo recepimento normativo.

Per gli anni precedenti alla legge n. 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell'agevolazione era definito dall'articolo 3 del dl n. 145 del 2013 e dal decreto interministeriale 27 maggio 2015, senza che potessero essere introdotti ex post requisiti ulteriori attraverso prassi, linee guida o fonti secondarie.

Il passaggio centrale della decisione è nel richiamo al principio di irretroattività e alla tutela dell'affidamento del contribuente. Una prassi amministrativa o un parametro tecnico sopravvenuto non possono modificare, a posteriori, il contenuto della norma agevolativa applicabile al tempo in cui l'impresa ha sostenuto i costi e maturato il credito. Né può attribuirsi al Manuale di Frascati natura meramente interpretativa, quando il suo impiego determina, in concreto, l'introduzione

di una nozione più selettiva di ricerca e sviluppo. Il Tar osserva inoltre che l'Amministrazione aveva fondato il diniego del beneficio sull'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati, come recepiti nelle linee guida del 2024, a periodi d'imposta anteriori alla loro introduzione nell'ordinamento.

Da qui l'illegittimità del provvedimento, con conseguente annullamento della nota ministeriale e disapplicazione dell'articolo 3, comma 5, del dpcm 15 settembre 2023 e delle relative linee guida, nella parte in cui estendono tali criteri al credito d'imposta disciplinato dal dl n. 145 del 2013. La decisione assume rilievo anche sul piano procedurale.

Il Tar respinge l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che non risultava adottato alcun processo verbale di constatazione nei confronti della società e che, anche a voler considerare equiparabile lo schema di atto impositivo prodotto in giudizio, non era dimostrata la sua notifica prima della richiesta di certificazione.

Viene invece estromessa l'Agenzia delle entrate, non essendo impugnati atti riconducibili all'amministrazione finanziaria. Il principio che emerge è netto: per i crediti ricerca e sviluppo maturati prima del recepimento dei

DAL GSE 3° ATTO DELLA MISURA PNRR

Altri 202,6 mln di euro per Cer e autoconsumo

DI ESPEDITO AUSILIO

Nuovo passo avanti per le Comunità energetiche rinnovabili (CER), finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ieri il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha dato via libera a una nuova tranches di finanziamenti per complessivi 202,6 milioni di euro. Si tratta di un nuovo avanzamento per la misura PNRR dedicata alle CER e all'autoconsumo: il terzo atto di concessione, che assegna contributi in conto capitale ad altri 5.296 soggetti beneficiari. Le nuove risorse si sommano ai 361,2 milioni già concessi con i primi due atti, portando il totale complessivo a 563,8 milioni di euro e a più di 24 mila soggetti beneficiari ammessi al contributo. Il Gestore dei Servizi Energetici prosegue fa sapere di proseguire così l'attività di assegnazione dei fondi PNRR disponibili per la misura, in coerenza con le scadenze previste dal piano, puntando a raggiungere entro fine mese circa 30 mila iniziative finanziate. Per le Comunità Energetiche Rinnovabili sono inoltre previste nuove risorse: nel corso dell'audizione in Parlamento sulla rimodulazione del PNRR, infatti, il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha annunciato il reperimento da parte del governo di 173 milioni di euro aggiuntivi destinati alle CER.



Tommaso Foti

© Riproduzione riservata

nuovi criteri, la valutazione deve restare ancorata alla normativa allora vigente. Il Manuale di Frascati non può diventare, a distanza di anni, la chiave per rileggere in senso restrittivo investimenti già ef-

fettuati e crediti già maturati. Il Mimit dovrà quindi rideterminarsi applicando il quadro normativo corretto, senza utilizzare retroattivamente parametri sopravvenuti.

© Riproduzione riservata

IN GAZZETTA IL DECRETO MIMIT CHE DETTA L'AGGIORNAMENTO. IDEM PER LE SOCIETÀ DI REVISIONE

Fiduciarie, nuovi compensi per i commissari liquidatori

DI FABRIZIO VEDANA

Aggiornati i compensi per i commissari. Con il decreto del ministero delle imprese e del Made in Italy del 17 febbraio 2026, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2026, viene aggiornata la disciplina dei compensi spettanti ai commissari liquidatori delle società fiduciarie e di revisione, nonché delle altre società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto legge n. 233/1986. Il provvedimento interviene sul decreto ministeriale 16 gennaio 1997, con l'obiettivo di risolvere alcune criticità applicative emerse soprattutto nelle procedure ormai in fase avanzata o caratterizzate da attivo insufficiente. La principale novità riguarda l'introduzione nel citato decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, di un nuovo articolo 4-bis.

La nuova disposizione è dedicata alla determinazione e alla liquidazione del compenso del commissario liquidatore subentrato in una procedura di liquidazione coatta amministrativa già avanzata e per la quale va nominato un nuovo commissario. Il problema pratico è no-

to: quando il commissario viene sostituito dopo che sono già state concluse le attività principali, come la formazione dello stato passivo o la realizzazione dell'attivo, i criteri ordinari di liquidazione del compenso possono risultare difficilmente applicabili. In tali casi, l'attività del nuovo commissario può essere limitata ad adempimenti residuali, ma comunque necessari, quali la predisposizione del piano di riparto, la gestione degli ultimi pagamenti, gli adempimenti fiscali e amministrativi e la chiusura della procedura. Il decreto colma questa lacuna prevedendo criteri specifici. Esso prevede che se la procedura viene conclusa e presenta una disponibilità economica pari o superiore ai quindici mila euro, il compenso è calcolato in percentuale su una base convenzionale e forfettaria di cinquantamila euro, entro i limiti previsti dal decreto del Ministro della giustizia richiamato dalla disciplina ministeriale del 1997. Se invece la disponibilità economica è inferiore a 15 mila euro, la base convenzionale viene ridotta a 20 mila euro. In entrambi i casi, la liquidazione deve comunque salvaguardare il pagamento delle spese di chiusura della pro-

cedura.

Si tratta di una soluzione di equilibrio: da un lato viene riconosciuto un compenso anche al professionista che interviene in una fase terminale della liquidazione; dall'altro si evita che il pagamento dell'organo gestorio assorba le residue disponibilità, impedendo la chiusura ordinata della procedura. Il provvedimento richiama espressamente criteri qualitativi quali l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza della liquidazione e la sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni.

Ulteriore novità riguarda il caso in cui il commissario subentrato non concluda la procedura. In tale ipotesi il compenso viene determinato solo alla chiusura della liquidazione e può consistere in una somma eventuale, fino a un massimo di 2.500 euro, parametrata alla disponibilità economica, all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle spese di chiusura.

Rilevante anche la precisazione secondo cui il compenso resta integralmente a carico della sola procedura cui si riferisce e non può essere trasferito su eventuali società collegate. Diversa è in-

vece la disciplina delle spese di chiusura delle procedure relative a società collegate. Con il nuovo articolo 7-bis, il decreto consente, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, di ripartire tali spese tra le procedure collegate in proporzione all'attivo realizzato, oppure di porle a carico solo di alcune di esse o di una sola, quando le altre siano prive di fondi sufficienti.

Il decreto assume particolare rilievo anche alla luce della legge n. 49/2023 sull'equo compenso, espressamente richiamata nelle premesse. Pur senza introdurre oneri a carico dello Stato, il provvedimento mira a rendere più ordinato e sostenibile il sistema delle liquidazioni coatte amministrative, evitando stalli procedurali determinati dall'assenza di criteri certi per remunerare l'attività finale dei commissari e per finanziare le spese indispensabili alla chiusura. La logica è pragmatica: assicurare continuità, parità di trattamento tra professionisti che si succedono nell'incarico e chiusura effettiva delle procedure, anche quando l'attivo residuo è modesto o insufficiente.

© Riproduzione riservata